

ACCORDO TRA I COMUNI DI FIANO E ROBASSOMERO

- Considerato che ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n.145 per i servizi svolti fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, ai fini della sicurezza personale, il personale appartenente alla Polizia Locale può essere dotato dell'arma in dotazione, sulla base della natura del servizio svolto e ai sensi del regolamento comunale;
- Visti i seguenti regolamenti per i servizi armati della Polizia Municipale, dei Comuni di:
 - Fiano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 07.04.2006
 - Robassomero, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 184 del 30.11.1989che prevedono che il personale impiegato nei servizi esterni sia munito di arma;
- Considerato che i Comuni di Fiano e Robassomero hanno la necessità di garantire il potenziamento delle attività di presidio e controllo della circolazione stradale conseguenti al forte incremento del traffico veicolare atteso nel periodo dal 25 al 28 giugno 2026 presso il complesso Circolo Golf Torino sito in Fiano Via Agnelli n.40, ove si terrà la manifestazione sportiva golfistica denominata "DS Automobiles 83° Open d'Italia";
- Ritenuto di addivenire ad un accordo per far fronte alle particolari esigenze sopra specificate, poiché la manifestazione sportiva ricade unicamente nel territorio del Comune di Fiano, ma l'onere di attendere al servizio di polizia stradale e di viabilità grava anche sul Comune di Robassomero;
- Preso atto che ogni singolo Comune partecipante all'accordo non è in grado di garantire tale servizio nell'intero arco temporale richiesto, visto il numero insufficiente di operatori di Polizia Locale;

SI CONVIENE

Art.1

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione intercomunale tra i Comuni di Fiano e Robassomero, per l'espletamento del servizio di polizia stradale e di viabilità nel periodo dal 25 al 28 giugno 2026 dove, presso il complesso Circolo Golf Torino sito in Fiano Via Agnelli n. 40, si terrà la manifestazione sportiva golfistica denominata "DS Automobiles 83° Open d'Italia"; attraverso l'utilizzo del personale dipendente, ai sensi dell'art.4 lett. C) della Legge 7 marzo 1986, n.65;

Art.2

La collaborazione intercomunale a supporto dei Comandi di Polizia Locale tra i Comuni di Fiano e Robassomero verterà sui seguenti servizi:

1. Vigilanza e presidio della rete viaria interessata dal traffico veicolare e pedonale, atteso in forte incremento nel periodo interessato dalla manifestazione sportiva agonistica;
2. Prevenzione e repressione di infrazioni inerenti la circolazione stradale, nonché il rilievo di sinistri stradali;
3. Attività di Polizia Giudiziaria e ausiliaria di Pubblica Sicurezza, qualora richiesta, secondo le rispettive qualifiche funzionali e giuridiche e nei limiti delle proprie attribuzioni;
4. I servizi di polizia stradale, variamente articolati in relazione ai flussi di traffico saranno concentrati nel periodo dal 25 al 28 giugno 2026, saranno svolti previa adeguata programmazione tra i Responsabili dei rispettivi Comandi di Polizia Locale. La programmazione dovrà prevedere orari e durata dei servizi tali da consentire il necessario riposo e recupero delle energie psico-fisiche da parte dei dipendenti impiegati;

Art. 3

L'utilizzo del personale dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio, in modo tale da non arrecare pregiudizio all'ordinaria attività dei Comuni interessati. A tal fine, sarà rilasciata preventiva autorizzazione del Comune di appartenenza, previa valutazione delle proprie esigenze di servizio. Nello svolgimento dei servizi i relativi Responsabili cureranno il rispetto dei regolamenti comunali e del D.Lgs 30.04.1992, n.285 – Codice della Strada.

Art.4

Le infrazioni rilevate nel territorio di ogni singolo Comune verranno verbalizzate sui moduli di competenza dello stesso. Gli agenti accertatori, ai sensi dell'art.200 del vigente Codice della Strada, provvederanno a consegnare immediatamente copia dei verbali e degli atti di accertamento al Comando territorialmente competente, per il successivo proseguimento dell'iter procedurale, nonché dell'eventuale contenzioso. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni rilevate restano di competenza dell'Ente sul cui territorio è avvenuto l'accertamento.

Art.5

Tutti i servizi verranno svolti con le armi in dotazione e con la presenza di almeno un operatore appartenente al Comune nel quale viene svolto il servizio.

Art.6

I costi relativi alla gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione rimarranno in capo alle Amministrazioni Comunali proprietarie dei beni stessi.

Art.7

Le retribuzioni e i compensi saranno erogati direttamente da ogni singolo Comune per il proprio personale. Lo stesso Ente, per il proprio personale curerà anche i rapporti previdenziali ed assicurativi.

Art.8

Il presente accordo è rinnovabile previa corrispondenza in tal senso positiva a firma dei Sindaci dei Comuni aderenti al presente accordo.